



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/11/2020

### FATTO

Il ricorrente espone di essere titolari di venti buoni fruttiferi ordinari triennali, tutti appartenenti alla serie "Q/P", emessi tra il 7.2.1987 ed il 5.3.1988; deduce che la stampigliatura posta sul lato retro di ciascun buono, relativa ai rendimenti previsti, prevede un rimborso più favorevole rispetto a quello previsto dal d.m. 1986; lamenta inoltre che, con il timbro sovrapposto alla tabella originaria con cui è stato recepito il d.m. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste della serie "P" che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Esperito infruttuosamente il reclamo, parte istante ha proposto ricorso dinanzi all'Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario a rimborsare gli interessi non corrisposti al momento del rimborso, in base ai rendimenti della serie "P", per quanto attiene al periodo dal 21° anno al 30° anno, avendo l'emittente ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento alla liquidazione secondo le predette condizioni.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto ha contestato la richiesta dell'istante, rilevando che: *i)* i buoni fruttiferi risultano appartenere alla serie ordinaria "Q/P", come da timbro apposto sul lato fronte; *ii)* i timbri, indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. 1986, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; *iii)* il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Serie Q; iv) in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; v) l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Con le proprie repliche, parte ricorrente ha sostanzialmente ribadito i propri rilievi, insistendo nell'accoglimento delle domande formulate.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di venti buoni fruttiferi postali, emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

Va innanzitutto precisato che la domanda rientra nella competenza per valore di questo Arbitro, tenuto conto che dal valore complessivo della domanda (pari ad euro 63.416,98), ed a prescindere dal suo accoglimento, lo stesso risultato contenuto nei limiti della competenza.

Passando al merito delle richieste di parte istante, occorre preliminarmente esaminare congiuntamente i buoni nn. xxx656, xxx256, xxx277, xxx278, xxx279, xxx280, xxx297, xxx298, xxx664, xxx657, riscontrandosi le medesime caratteristiche.

In relazione ad essi, emerge invero che sono stati emessi sul modulo cartaceo della precedente serie "P", corretto con il timbro "Q/P"; sul lato retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" ed un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica le diverse condizioni di rendimento previste per la serie "Q".

Tuttavia, il timbro sovrapposto che prevede i tassi di rendimento per vent'anni dalla sua emissione anno in conformità della normativa di cui al d.m. 1986, è limitato al periodo dal 1° anno al 20° anno, senza nulla indicare per il decennio successivo i cui tassi restano disciplinati dalla previsione originariamente scritta sulla carta.

Si osserva a tal riguardo che l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, intervenuto prima della emissione del titolo in questione, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le *variazioni* dei tassi, ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (ciò che l'emittente non ha fatto, nel caso di specie, con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno).

E difatti, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale, disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (C. Cost., n.26/2020).

Va quindi tenuto conto del principio sancito dal Collegio del coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, chiarito nella decisione n. 6142/2020, per cui, "per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo", con la conseguenza che l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi, con riferimento al solo titolo serie Q/P.

Con riferimento, poi, ai buoni nn. xxx126 e xxx554 (allegati nn. 11 e 12 del ricorso), gli



stessi risultano emessi correttamente sul modulo della serie "Q", con evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti previsti per la serie "Q" ed un ulteriore timbro sovrapposto che indica i tassi relativi alla medesima serie.

Conseguentemente, al momento della liquidazione, il valore di rimborso è stato calcolato dall'intermediario sulla base delle tabelle riportate sui moduli cartacei dei buoni ed alla relativa serie di appartenenza, in assenza di timbri correttivi.

Su tale presupposto, appare dunque fondata l'eccezione dell'intermediario resistente secondo cui le differenze riscontrate dalle istanti nell'importo liquidato vanno ricondotte al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva ai rendimenti relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti.

Ed invero, detto regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo e concorre ad individuare il *quantum* della prestazione, anche alla luce della previsione, presente sui titoli in esame, per cui *"l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge"*, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (*L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione*) su buoni appartenenti anche ad altre serie.

Ciò che appare confermato dal richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non solo del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, secondo il quale gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.9.1986 al 31.12.1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, e della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000, che ha confermato per i buoni emessi fino al 30.6.1997 che la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale; ma anche (e soprattutto) del D.L. 19.9.1986 n. 556 (convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759), che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il d.lgs 1.4.1996 n. 239 ha poi introdotto - a partire dall' 1.1.1997 - l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).

Sul punto, questo Arbitro condivide il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento alla corretta modalità di calcolo dei rendimenti dei buoni della serie Q e richiamando anche le disposizioni normative in materia fiscale citate dall'intermediario, *"...può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente"*. Ne discende che *"nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*; e che *"l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Procedendo con l'analisi dei sei buoni (allegati al ricorso sub nn. da 13 a 18), identificati con i nn. xxx225, xxx210, xxx125, xxx087, xxx061, xxx085, valgono le medesime considerazioni svolte sopra per i due titoli allegati ai nn.11 e 12 del ricorso, risultando questi emessi correttamente, mediante utilizzo del modulo cartaceo relativo alla serie Q, senza correzioni e riferimenti ad altra serie di appartenenza.

Quanto invece ai due ultimi buoni nn. xxx554 e 555 (allegati al ricorso con i numeri sub nn. 19 e 20), l'istante non produce le relative copie, limitandosi a depositare le rispettive ricevute di rimborso, ove comunque i buoni vengono indicati come appartenenti alla serie “Q”.

A tal ultimo riguardo, occorre rilevare che, anche nel procedimento dinanzi all'Arbitro, opera il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Talchè, in relazione solo a tali ultimi due titoli, questo Arbitro non potrà compiere alcuna valutazione, né accertamento in ordine alla meritevolezza della domanda, non essendo provato dal ricorrente il fatto costitutivo della stessa.

Occorre peraltro richiamare la pronuncia del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 7716/2017), secondo cui non v'è dubbio che, *“in virtù del principio dispositivo, l'Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni (non a caso il Codice deontologico per i componenti dell'Organo decidente stabilisce all'art. 11, comma 3, che “i componenti del collegio esaminano adeguatamente i fatti e gli argomenti prodotti dalle parti)”*.

Ne discende che la domanda è meritevole di accoglimento limitatamente ai dieci titoli della serie Q/P, per il periodo dal 21° al 30° anno, mentre va rigettata la domanda per quanto concerne i titoli serie Q, allegati sub 11-18, poiché correttamente emessi; infine, per quanto concerne i buoni sub 19-20, la relativa domanda non può essere esaminata, essendo violato l'onere della prova, secondo quanto confermato dall'orientamento consolidato di questo Arbitro.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, limitatamente ai buoni della serie QP, accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO